UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE - LESA - BELGIRATE - MEINA
GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE
Sede Legale LESA via Portici n. 2 - info@demaniobassolagomaggiore.it

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. 90009820037

UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 610 /A ----------

Concessione demaniale **n. CST/** 562 del 17/05/2022 (PR 16/B.CT)----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28/07/2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di **Castelletto Sopra Ticino,** alla ditta **POMA MASSIMO - tipologia di concessione: BOE PER ORMEGGIO UNITA' DI NAVIGAZIONE DI LUNGHEZZA DA 6,00 METRI A 8,00 METRI** (art. 10 comma 1 lettera g) R.R. n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i.) – **attività d'uso: PRIVATE DA DIPORTO.** ----------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 586 del 30.12.2021 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; ----------

Premesso che: ----------

- il Sig. POMA Massimo, nato a Ossona (MI) il 06.08.1948, residente in Vit-

tuone (MI) Via Rovereto al n. 22 (c.f. PMO MSM 48M06 G181W), aveva richiesto il rilascio della Concessione Demaniale ordinaria in data 20.06.2011, per l'occupazione di spazi appartenenti al Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore sul territorio del Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO, antistante mappale 16 foglio 4, ad uso *"boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6 metri a 8,00 metri"*; ----------

- che in conseguenza del combinato disposto dell'art. 2 dai commi 4 e 12 della L.R. 12/2004 e dell'art. 11, comma 4 del Regolamento Regionale n. 13/R del 28.07.2009, la rilascianda concessione demaniale sarebbe scaduta, nelle more del rilascio, il 31.12.2020; ----------

- che in data 25.11.2021 (Prot. n. 9012), il Sig. Poma Massimo, ha presentato istanza di rinnovo, ovvero di rilascio di nuova concessione demaniale, per l'occupazione di beni/spazi appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato ed in particolare del Demanio della Navigazione Interna del Lago Maggiore, come i beni già oggetto della concessione scaduta; ----------

- ai sensi dell'art. 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. *<<la domanda di rinnovo...è presentata dal beneficiario della concessione, con le procedure di cui all'articolo 22, all'autorità demaniale preposta almeno 180 giorni prima della scadenza; qualora il contenuto della richiesta rimanga invariato, conservando le caratteristiche originali, il richiedente deve comunque dichiarare nelle forme di legge che non è intervenuta alcuna modificazione dello stato dei luoghi rispetto a quanto concordato, conservando l'attività d'uso e la tipologia di occupazione a suo tempo prevista e deve allegare la documentazione grafica posta ad individuazione del bene demaniale e dei diritti>>*;----------

- la legge Regione Piemonte n. 2/2008 e s.m.i. ha disciplinato la navigazione interna, il demanio della navigazione interna e conferito funzioni agli Enti Locali, rimettendo alla Giunta Regionale la regolamentazione del procedimento per il rilascio delle concessioni dei beni del demanio idrico (fluviale e lacuale) per finalità pubbliche, turistiche, ricreative, sportive e commerciali (art. 4, comma 1, lettera j). In tal senso, il Regolamento n. 13 del 28.07.2009 nel disciplinare le procedure per il rilascio della concessione demaniale ha delineato un procedimento, ad istanza di parte, alla quale deve essere data pubblicità mediante affissione, per 15 giorni, all'albo pretorio del Comune ove è situato il bene interessato dalla richiesta, consentendo la presentazione di nuove domande concorrenti, nonché di opposizioni e osservazioni, disponendo, nei casi di domande concorrenti, che prevedano un analogo uso dei beni demaniali, il ricorso all'evidenza pubblica (art. 22);----------

- la Regione Piemonte – Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura – Settore Attività Legislative e per la Qualità delle Normazioni – con proprio parere reso con nota 30.09.2014 protocollo n 10222/DB0302 all'oggetto "Proroga delle concessioni demaniali: applicabilità dell'articolo 1, comma 18 del D.L. 194/2009 e s.m.i. ai beni del Demanio della navigazione piemontese. Risposta alla richiesta di parere Vs. protocollo 3930/DB1205", ha esplicitato che: ------

1) la previsione di una pubblicità e dunque di un confronto comparativo, risponde all'esigenza di gara pubblica;----------
2) l'apertura al mercato in base alle disposizioni comunitarie, ovviamente, è garantita anche in casi di rinnovo in quanto questo è comunque assimilabile a una nuova concessione ed è pertanto soggetto ai dettami comunitari;---
3) la disciplina regionale sembra essere in linea con il dettato comunitario che

richiede comunque la pubblicità e la comparazione delle offerte nonché l'assenza di favoritismi per il Concessionario uscente;----------

- con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 614 del 03.12.2021 si stabiliva ai sensi degli art. 22 e 28 del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i., di dare ampia pubblicità nelle forme di legge alla procedura di rinnovo; ----------

- visto il parere favorevole "ai fini della disciplina della navigazione" relativa al posizionamento della boa in oggetto, identificata con la sigla CT54, rilasciato con determinazione del Responsabile della Gestione Associata in data 14.12.2011 n. 60; ----------

- visto il parere favorevole del Commissariato Italiano per la Convenzione italo-svizzera sulla pesca prot. 21/22 del 11.02.2022; ----------

- richiamata la determinazione n. 60 del 24.02.2022, con la quale, esperita l'istruttoria di rito, si provvedeva all'assegnazione dei beni sopra descritti in favore del Sig. Poma Massimo; ----------

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.03.1942 n. 327; ----------

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.06.1949 n. 631;

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; ----------

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. ----------

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i. per l'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese; ----------

- vista la deliberazione n° 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Ammini-

stratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; ----------

- visto il Piano disciplinante l'uso del demanio approvato con deliberazione n. 11 del 25.11.2014 della Conferenza degli Amministratori; ----------

CONCEDE

ai sensi del Regolamento Regionale sull'utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese, n. 13/R del 28 luglio 2009 e s.m.i. e della legge regionale n. 2 del 17/01/2008 e s.m.i., al Sig.: ----------

POMA MASSIMO, nato a nato a Ossona (MI) il 06.08.1948, residente in Vittuone (MI) Via Rovereto al n. 22 – c.f. PMO MSM 48M06 G181W, di: ---

occupare un'area appartenente al Demanio della Navigazione Interna Piemontese, mediante il mantenimento di n° **1** boa di ormeggio, identificata con la sigla **CT54**, site nel Comune di **Castelletto Sopra Ticino (NO),** specchio d'acqua antistante al **foglio 4 mappale 16,** ad uso, "*Boe per ormeggio unità di navigazione di lunghezza da 6,00 metri a 8,00 metri*" (art. 10, comma 1, lettera g) del D.P.G.R. 13/R del 28.07.2009 e s.m.i), al di fuori delle zone portuali, in via ordinaria per il periodo **dall'1.01.2021 al 31.12.2029** (durata anni 9 ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R-2009), ----------

per la seguente attività d'uso: **private da diporto**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate.----------

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31 dicembre 2029**. ----------

Art. 2 – Si da atto che il canone di concessione ordinario per l'anno 2021 è stato determinato in **€ 222,43,** ai sensi del D.P.G.R. n. 13/R del 28.07.2009 e

s.m.i., ed è stato interamente versato dal Concessionario in data 01.03.2021.---

Il canone relativo alla boa risulta classificato in base all'area in acqua occupata dall'unità di navigazione (art. 15, comma 1, lettera a) del Regolamento regionale n° 13/R del 28/07/2009 e s.m.i.. In caso di sostituzione del natante ormeggiato alla boa oggetto di concessione, il Concessionario si impegna a comunicare tempestivamente all'autorità demaniale concedente le caratteristiche della nuova unità nautica. ----------

L'eventuale aggiornamento del canone dovuto, a seguito delle mutate caratteristiche dell'imbarcazione, decorrerà dall'annualità successiva a quella in cui è avvenuta la sostituzione. ----------

I canoni successivi alla prima annualità dovranno essere aggiornati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n 13/R del 28/07/2009 e s.m.i. (rivalutati annualmente, in base all'indice nazionale dei prezzi di consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT - FOI). ----------

Il Concessionario ha l'obbligo di verificare l'importo del canone dovuto e le modalità di pagamento da seguire per adempiere all'obbligo del pagamento del canone. ----------

Entro il 28 febbraio di ogni anno il titolare della concessione dovrà comunque versare il canone dovuto (la concessione è considerata decaduta in caso di mancato pagamento entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento). ----------

Salvo diversa disposizione i pagamenti dovranno essere effettuati tramite versamento su conto corrente postale dedicato e le relative quietanze, in originale e/o copia conforme, dovranno essere trasmesse all'Amministrazione preposta.

La causale di versamento dovrà contenere gli elementi identificativi del Concessionario, la tipologia di concessione del bene, il numero di riferimento del

bene (se esistente), il foglio e la particella catastale, l'annualità del canone. ---

Art. 3 – Ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori nulla è dovuto a titolo di "*garanzie*" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. ----------

Art. 4 – L'amministrazione concedente si riserva la facoltà di modificare nel tempo la localizzazione del manufatto oggetto di concessione. ----------

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. In particolare il Concessionario dovrà mantenere in efficienza i sistemi di ancoraggio esistenti che dovranno essere di lunghezza sufficiente e/o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permettere il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago, garantendo la massima solidità degli stessi in modo da evitare pericolo di deriva.-------

Il Concessionario rimane in oltre obbligato al rispetto delle norme di cui al "*Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali*" approvato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. ----------

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. ----------

Il Concessionario in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione. ----------

Previa autorizzazione dell'Autorità concedente può altresì essere affidata ad altri soggetti la gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione. ----------

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell'Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l'opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte senza compenso alcuno al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. ----------

Art. 8 – L'Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: ----------

- per il mancato regolare pagamento del canone;----------
- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione;----------
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;----------
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell'uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione;----------
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso.----------

Il Concessionario può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso scritto e motivato all'Autorità concedente, almeno 180 giorni prima della fine dell'anno in corso. ----------

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assu-

me gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). ---

Il Concessionario assume ogni responsabilità civile, penale, fiscale, amministrativa della gestione della struttura, sollevando e mallevando l'Autorità concedente da ogni pretesa di terzi al riguardo. La responsabilità permane anche dopo la scadenza, per i fatti verificatisi nel corso della concessione. ----------

Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. ----------

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. ----------

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. ----------

L'Autorità concedente può revocare la concessione anche anteriormente alla scadenza, qualora il bene o il diritto concesso occorra per ragioni di pubblica utilità senza che per tale fatto il Concessionario possa pretendere alcun compenso e nulla eccepire. La revoca va esercitata con preavviso di trenta giorni precedenti la data in cui il rilascio del bene deve avere esecuzione----------

Art. 12 – Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo

carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrare solo in caso d'uso. ----------

Art. 13 – Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. ----------

Art. 14 – Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costituisce momento di consegna formale del bene. Il Concessionario pertanto dichiara di aver preso visione del bene oggetto di concessione e di accettarlo nella consistenza e nello stato di fatto in cui si trova. ----------

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della concessione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre 180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano essere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza. L'istanza di rinnovo è comunque assoggettata alla stessa procedura prevista per il rilascio di un nuovo titolo concessorio, ivi compresa la pubblicità dell'istanza volta a raccogliere, non solo opposizioni e osservazioni, ma anche eventuali ulteriori domande concorrenti. ----------

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene. Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo stato del bene consegnato. ----------

Allo scadere della concessione il Concessionario deve restituire il bene nelle condizioni originarie, fatti salvi gli interventi di manutenzione autorizzati. ----

Entro 15 giorni dalla scadenza, salvo rinnovo o proroga della concessione ove ammissibili, gli immobili, sono riconsegnati all'Autorità concedente. ----------

In caso di inadempienza, la Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore provvede in via di autotutela con ordinanza di rilascio ed esecuzione d'ufficio. ----------

Non compete al Concessionario, nel corso della concessione o alla scadenza, compenso, indennizzo o risarcimento alcuno né per eventuali migliorie apportate ai beni o al servizio, né per nuove strutture e impianti realizzati, né per avviamento; è escluso sin d'ora ogni diritto di prelazione su future concessioni

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in materia, in particolare al R.D. 30/03/1942, n. 327 «Codice della navigazione», al D.P.R. 8/06/1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R. 17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento Regionale sulla disciplina delle concessioni del demanio della navigazione interna piemontese vigente. ----------

Lesa lì, 17/05/2022

Il Responsabile del servizio

Geom. Renato MELONE

Il sottoscritto Poma Massimo (c.f. PMO MSM 48M06 G181W), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 4 (modifica posizione boa), 5 (manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14

(efficacia della concessione). 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

……lì,……

……

RILIEVO PLANIMETRICO
scala 1/200
con coni visuali relativi alla
documentazione fotografica

Lago Maggiore

LEGENDA

- giaia
- cls
- pietra
- canneto
- prato
- spiaggia

GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO
ALLEGATO ALLA CONCESSIONE DEMANIALE
REP.N. 610/A DEL 17/05/2022
RESPONSABILE
UFFICIO ASSOCIATO
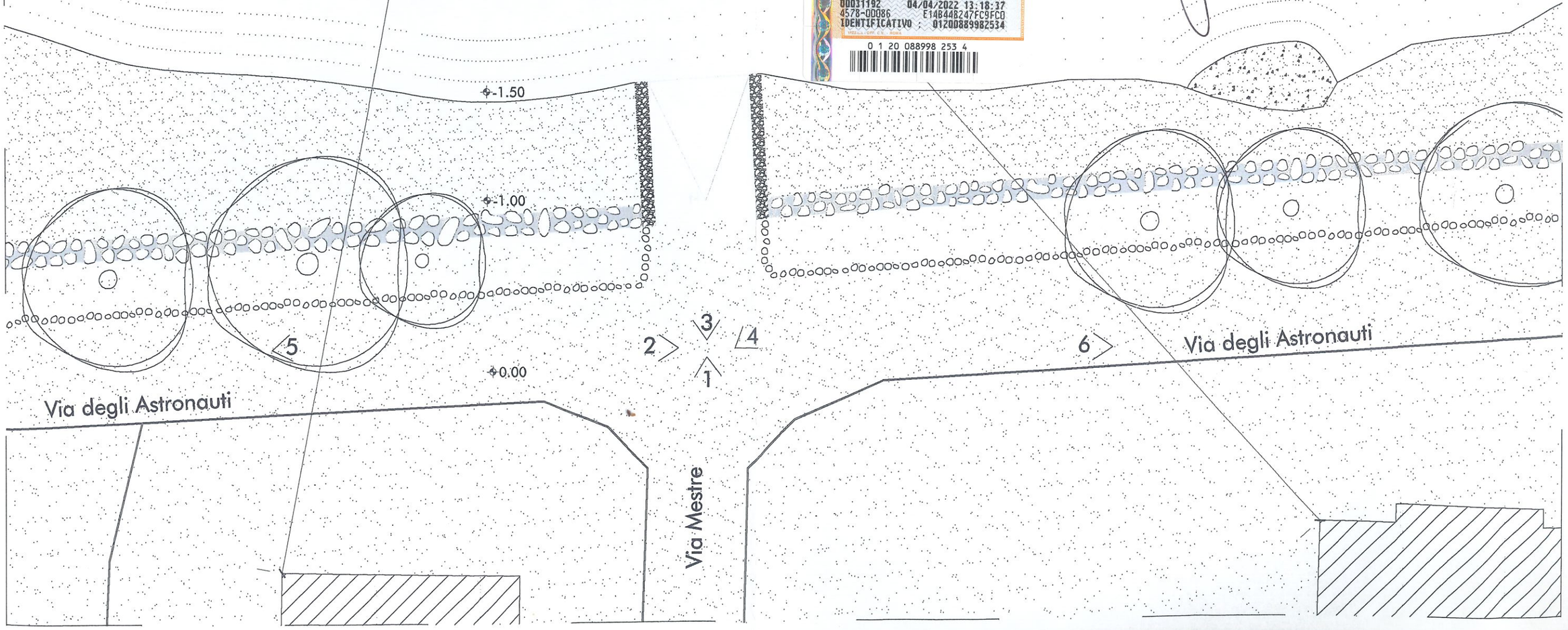
UNIONE DEI COMUNI COMUNITÀ DEL VERGANTE
BELGIRATE
LESA
MEINA